



GOVERNO SOCIETARIO

LINEE GUIDA IN TEMA DI DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DEGLI ESPONENTI

(Approvato dal C.d.A. della Banca di Cividale il 22 dicembre 2021)

La disponibilità di tempo e di risorse da dedicare allo svolgimento dell'incarico, in ragione della natura e qualità dello stesso, è un requisito fondamentale che gli esponenti¹ devono assicurare, anche in relazione alle attività derivanti dalla partecipazione ai lavori dei comitati, ove essi ne siano componenti.

Le Disposizioni sul Governo societario della Banca d'Italia richiedono che: «*Fermo restando il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti ai sensi del decreto ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 o da disposizioni di legge o statutarie, va assicurato che i componenti degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo garantiscano un'adeguata dedizione di tempo al loro incarico, tenuto conto: - della natura e della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella banca, anche in relazione alle sue caratteristiche; - di altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative svolte*» (Circolare n. 285/2013 e s.m.i., Parte prima, Titolo IV, Cap.1, Sez. IV, par.2.1, lett. g).

L'art. 16 del D.M. 169/2020, attuativo dell'art. 26 del Testo unico bancario², dispone che ciascun esponente debba dedicare "tempo adeguato" allo svolgimento dell'incarico: la sussistenza di tale requisito deve essere valutata da ciascun Organo³, fermo restando che esso **non ha rilievo autonomo** ai fini della eventuale pronuncia della decadenza dell'esponente **ma concorre alla valutazione dell'idoneità unitamente agli altri requisiti e criteri prescritti**.

In proposito, per quanto concerne i limiti al cumulo degli incarichi, si evidenzia che la disciplina delineata dall' art. 17 del d.m. 169/2020⁴ trova applicazione esclusivamente nei confronti delle Banche di maggiori dimensioni o complessità operativa e, quindi, non si applica alle banche con attivo inferiore ai 30 miliardi di euro. Rispetto a tale categoria di Banche i limiti di cui all'art. 17 del Decreto Mef sono "orientativi".⁵

Per le banche diverse da quelle di maggiore dimensione quale è CiviBank (banche intermedie e minori) i limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti andranno dunque individuati **in applicazione del principio di proporzionalità**.

Per quanto riguarda i sindaci, come noto, alle società emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante si applicano obbligatoriamente i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del TUF ed alla disciplina secondaria adottata dalla Consob (Regolamento Emittenti) tempo per tempo vigente.

Alla luce del vigente quadro normativo, **le presenti Linee guida provvedono ad individuare alcuni orientamenti sia relativamente a delle soglie di attenzione concernenti il numero indicativo degli incarichi** che un componente del Consiglio di

¹ Le presenti linee guida si rivolgono a tutti gli esponenti (amministratori, sindaci, D.G./A.D.) in coerenza con l'Art. 16 decreto MEF che richiede a «Ciascun esponente» di dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico ed alla Circolare 285/2013, Parte prima, Titolo IV, Cap.1, Sez. IV, par.2.1, lett.g. Con riferimento al Direttore generale, la valutazione terrà adeguatamente conto delle peculiarità di tale carica (di norma connessa ad un rapporto di lavoro subordinato).

²L'art. 26, comma 1, lett. e, TUB demanda al decreto di attuazione di individuare «limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, **graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario**».

³ Nel presente documento il riferimento all' "Organo" e all' "Organo competente" va inteso come il Consiglio di Amministrazione se si tratta di valutazione della disponibilità di tempo di un amministratore e del Direttore generale o il Collegio sindacale se si tratta di valutare quella di un sindaco.

⁴Nelle banche di maggiori dimensioni e complessità operativa ciascun esponente può ricoprire contemporaneamente in banche e in altre società commerciali soltanto una delle seguenti combinazioni di incarichi: a) un incarico esecutivo con due incarichi non esecutivi; oppure b) quattro incarichi non esecutivi (art. 17, co. 1, DM 169/2020).

⁵ Si veda, in questi termini, il questionario "Fit&Proper" diffuso dalla Banca d'Italia.

amministrazione o della Direzione, oltre alla carica ricoperta nella Banca, può ricoprire, **sia relativamente alla disponibilità di tempo indicativa** che ciascun esponente deve dedicare allo svolgimento del proprio ruolo nella Banca.

Quanto al numero degli incarichi (c.d. disponibilità di tempo quantitativa), si ritiene opportuno tenere conto della funzione svolta dall'esponente nella Banca dando rilievo alle diverse tipologie di cariche e di ruolo (Presidente del Cda, A.D., D.G., amministratore esecutivo, non esecutivo) nonché della complessità di ciascun tipo di incarico ricoperto in altre società, in rapporto alla tipologia e alle dimensioni della società (società bancaria, finanziaria o assicurativa non in concorrenza, quotata, società commerciale di rilevanti dimensioni).

Per società commerciale di rilevanti dimensioni, nel presente documento, si intendono le società con un patrimonio netto pari o superiore a 50 milioni di euro⁶.

Per incarichi si intendono nel presente documento quelli di amministrazione, gestione e controllo⁷; per incarichi esecutivi si intendono, ad esempio: Direttore Generale, Amministratore Delegato, Membro di Comitati Esecutivi, Consigliere con funzioni di gestione delegate.

Quanto al tempo da dedicare all'incarico presso la Banca (c.d. disponibilità di tempo qualitativa), appare opportuno tenere conto dell'esperienza pregressa dell'esponente, del livello di competenza maturato dall'esponente per lo svolgimento dell'incarico nella Banca e le eventuali sinergie tra i diversi incarichi, del suo ruolo all'interno dell'Organo di appartenenza e degli eventuali Comitati ai quali partecipa (in qualità di componente ovvero di Presidente); delle caratteristiche della banca (natura, dimensione e complessità) e del contesto nel quale si trova ad operare; del numero delle riunioni dell'Organo di appartenenza e dei Comitati ai quali partecipa; del tempo necessario agli spostamenti per partecipare alle riunioni; della necessità di garantire un adeguato *buffer* di tempo da dedicare ad *induction* e *training* e per far fronte a possibili attività straordinarie.

Resta naturalmente fermo il divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 del cod. civ. nonché quanto previsto dall'art. 36 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (divieto di "interlocking").

1. Disponibilità di tempo quantitativa

In sede di verifica dei requisiti di idoneità degli esponenti ai sensi dell'art. 26 Testo Unico Bancario nonché in sede di Autovalutazione, l'Organo competente deve verificare partitamente e analiticamente, fra l'altro, la disponibilità di tempo in termini quantitativi in capo agli esponenti oggetto di verifica.

In quest'ambito, considerato che la titolarità di cariche molteplici è un fattore importante che può influenzare la disponibilità di tempo, l'Organo competente presta particolare considerazione al numero di cariche contemporaneamente detenute dall'esponente: in proposito, vengono indicate di seguito - lettere da a) a d) - **alcune soglie di attenzione**, fermo restando quanto stabilito nella Policy di idoneità e/o nel Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi adottato dalla Banca.

⁶ In conformità con la classificazione di cui alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE recepita dal Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese".

⁷ In coerenza con l'art. 1, comma 1, lett. h) del decreto 169/2020 MEF che definisce "incarichi" quelli: presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione; presso il collegio sindacale; di direttore generale, comunque denominato.

In caso di superamento dei limiti previsti nel Regolamento, l'Organo competente valuta se la situazione oggetto di verifica non sia tale da inficiare l'effettiva disponibilità di tempo dell'esponente - anche alla luce delle eventuali misure di rimedio poste in essere dalla Banca stessa, ovvero prendendo le opportune deliberazioni - e ne fornisce adeguata spiegazione, tenendo altresì conto a tal fine anche della tipologia di attività lavorativa eventualmente svolta dall'esponente al di fuori della Banca (ad esempio se titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno oppure se esercita la libera professione).

È riservata comunque al Consiglio di amministrazione la facoltà di acconsentire al superamento dei limiti al cumulo degli incarichi in ragione di specifiche esigenze strategiche e/o organizzative di rilievo sostanziale. In tali casi, il Consiglio si esprime all'unanimità con delibera motivata e con il parere favorevole del Collegio sindacale. In tali casi il Consiglio di amministrazione conduce la verifica della disponibilità di tempo con cadenza almeno semestrale.

Fermo restando quanto sopra, si indicano le seguenti soglie di attenzione relativamente agli incarichi che i componenti il Consiglio di Amministrazione possono ricoprire contemporaneamente, oltre alla carica ricoperta nella Banca, in società bancarie, finanziarie, assicurative (non concorrenti), quotate o commerciali di rilevanti dimensioni:

a) Presidente del CdA

- **1 incarico esecutivo e non più di 4 incarichi non esecutivi o di controllo** in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni;

- **non più di 7 incarichi complessivi in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione), con la possibilità di incrementarli a 9 nel caso in cui sia presente solo 1 incarico** in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni.

b) Amministratore delegato (se nominato)/D.G.

- **nessun incarico esecutivo e non più di 3 incarichi non esecutivi o di controllo** in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni;

- **non più di 5 incarichi complessivi in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione), con la possibilità di incrementarli a 6 nel caso in cui sia presente solo 1 incarico** in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società.

c) Amministratori esecutivi

- **1 incarico esecutivo e 4 incarichi non esecutivi o di controllo oppure 6 incarichi non esecutivi o di controllo** in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni;

- **non più di 10 incarichi complessivi in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione), con la possibilità di incrementarli a 13 nel caso in**

cui sia presente solo 1 incarico in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società.

d) Amministratori non esecutivi:

- **2 incarichi esecutivi e 5 incarichi non esecutivi o di controllo oppure 8 incarichi non esecutivi in altre società bancarie**, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate o società commerciali di rilevanti dimensioni;

- **non più di 12 incarichi complessivi in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione), con la possibilità di incrementarli a 15 nel caso in cui sia presente solo 1 incarico** in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società.

Ai fini di cui sopra, nel computo dei mandati rilevanti, le cariche ricoperte in società che appartengono ad un medesimo Gruppo bancario/societario o in una medesima società ovvero in società e imprese in cui la Banca detiene una partecipazione qualificata vengono convenzionalmente considerate come un'unica carica.

Non rilevano ai fini del cumulo gli incarichi in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali; fra queste: le associazioni sportive o culturali senza scopo di lucro, gli enti di beneficenza, le camere di commercio, i sindacati e le associazioni professionali e di categoria. Non si tiene altresì conto delle cariche ricoperte in consorzi e società consortili, associazioni ed enti di Categoria, anche costituiti in forma di società commerciale, delle Banche popolari e del territorio⁸.

Non si considerano gli incarichi di liquidatore assunti nel procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII, del codice civile ovvero incarichi assunti a seguito di nomina disposta dall'autorità giudiziaria o amministrativa nei procedimenti previsti dall'art. 2409, comma 4 del codice civile, e nelle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal d. lgs. 12 gennaio 2019 n.14 e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti società di interesse pubblico.⁹

Non si considerano inoltre gli incarichi ricoperti:

(i) presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati dell'esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente;

(ii) in qualità di professionista presso società tra professionisti;

(iii) quale sindaco supplente.

Per quanto riguarda i Sindaci, relativamente alla disponibilità di tempo quantitativa si fa riferimento alla disciplina per le società emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante cui si applicano i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del TUF ed alla disciplina secondaria adottata da Consob (Regolamento Emittenti, art. 144-duodecies e ss.) tempo per tempo vigente.

⁸ Ciò nondimeno, l'appartenenza all'organo di amministrazione di tali organizzazioni può avere un effetto sulla disponibilità di tempo complessiva e va comunque dichiarata dall'esponente.

⁹ In linea con quanto previsto dalla disciplina Consob per i sindaci (art. 144- duodecies Reg. Consob Emittenti)

2. Disponibilità di tempo qualitativa

In aggiunta al numero degli altri incarichi presso altre società o enti, in sede di verifica dei requisiti ex art. 26 TUB nonché in sede di autovalutazione, l'Organo competente deve verificare partitamente e analiticamente, fra l'altro, la disponibilità di tempo in termini qualitativi in capo agli esponenti¹⁰ oggetto di verifica.

Al fine di determinare quale sia in concreto il tempo adeguato all'assolvimento della carica, è necessario effettuare una valutazione caso per caso. *Il time commitment* dell'esponente andrà valutato alla luce dei seguenti elementi qualitativi:

- dell'esperienza pregressa dell'esponente;
- del livello di competenza maturato dall'esponente per lo svolgimento dell'incarico nella Banca e le eventuali sinergie tra i diversi incarichi;
- del suo ruolo all'interno dell'Organo di appartenenza e degli eventuali Comitati ai quali partecipa (in qualità di componente ovvero di Presidente);
- delle caratteristiche della banca (natura, dimensione e complessità) e del contesto nel quale si trova ad operare;
- del numero delle riunioni dell'Organo di appartenenza e dei Comitati ai quali partecipa; nel caso dei sindaci, anche della partecipazione alle riunioni del CdA e del CE (se nominato);
- oltre ai tempi necessari a partecipare alle riunioni, è necessario considerare anche il tempo di preparazione di ciascun incontro e, per i Presidenti del Consiglio, del Collegio Sindacale e di ciascuno dei Comitati, anche quello dedicato allo svolgimento del ruolo e alle attività di preparazione, organizzazione e coordinamento delle riunioni di Consiglio, Collegio e di Comitato;
- del tempo necessario agli spostamenti per partecipare alle riunioni;
- della necessità di garantire un adeguato *buffer* di tempo da dedicare ad *induction* e *training* e per far fronte a possibili attività straordinarie.

Al fine di consentire all'Organo competente una valutazione della disponibilità di tempo, da richiedere ai candidati esponenti e, a questi ultimi, di poter valutare se siano in grado di assicurare preparazione e partecipazione alle riunioni, occorre considerare il numero di riunioni e gli impegni di tempo dei membri del Consiglio, dei Comitati e del Collegio sindacale, misurati con riferimento all'ultimo esercizio:

Anno 2020	
Consiglio di Amministrazione	18 riunioni della durata media di n. 6 ore
Comitato Esecutivo	9 riunioni della durata media di n. 1 ora e 50 minuti

¹⁰ Il riferimento è a tutti gli esponenti: amministratori, sindaci, AD/DG.

Comitato Rischi	4 riunioni della durata media di n. 1 ora e 15 minuti
Amministratori Indipendenti	16 pareri

Al riguardo, muovendo dall'assunto che il numero di giorni da considerare come parametro massimo, comprensivo dell'impegno richiesto dalla Banca sommato all'impegno assorbito da altri incarichi e al tempo eventualmente dedicato all'attività lavorativa/professionale è pari a 260 FTE (Full Time Equivalent) annui, può essere stimato sulla base di un numero medio di riunioni per anno, di cui alla Tabella, il tempo necessario (numero medio di giorni per anno) che presumibilmente soddisfa il requisito di disponibilità di tempo senza ulteriori approfondimenti o misure di rimedio:

Presidente	140 gg/anno
Amministratore esecutivo	40 gg/anno
Amministratore non esecutivo	30 gg/anno
Amministratore non esecutivo che sia componente di Comitati endoconsiliari	35 gg/anno
Presidente di un Comitato endo-consiliare	+ 50% rispetto al tempo stimato per il relativo componente
Amministratore indipendente	35 gg/anno
Amministratore Delegato/D.G.	full time
Presidente del Collegio Sindacale	50 gg /anno
Sindaci effettivi	45 gg /anno

In aggiunta a quanto precede, gli esponenti sono tenuti al rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, di cui al precedente paragrafo.

La Banca deve assicurare che i candidati a ricoprire la carica siano ben consapevoli del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace espletamento dell'incarico.

Come disposto dall'art. 16, DM 169/2020, comma 1, ciascun candidato a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, di Sindaco e di AD/DG, al momento della candidatura e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti successivamente alla nomina dovrà:

- comunicare gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti
- le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, **specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono;**
- dichiarare per iscritto di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla Banca.

Il presente Regolamento avrà le seguenti decorrenze:

- immediata per la figura del Direttore Generale;
- a far data dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione per i membri dello stesso; nonché
- a far data dal primo rinnovo del Collegio Sindacale per i membri del medesimo.